

ITALIA

LE MISURE ADOTTATE IN ITALIA E GLI SPOSTAMENTI DA/PER L'ESTERO

CROAZIA: <http://www.viaggiare Sicuri.it/country/HRV>

SLOVENIA: <http://www.viaggiare Sicuri.it/country/SVN>

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la **proroga dello stato di emergenza** sul territorio nazionale **fino al 31 luglio 2021**, con [Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52](#), in conseguenza del perdurante rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19. Al tempo stesso, con il [DL 52/2021](#), sono state stabilite misure di **progressiva riapertura di alcune attività**, in particolare nelle aree definite “zona gialla”, in base alla classificazione di rischio periodicamente rivista dal Ministero della Salute. Sono tuttora disposte **misure restrittive sull'intero territorio nazionale**, articolate in base a **fasce di rischio** differenziate per colore. Le **misure previste**, in linea generale, **per ciascuna fascia di rischio**, sono indicate [qui](#). Il monitoraggio della situazione in ciascuna Regione e Provincia Autonoma è disponibile sul sito web del Ministero della Salute, accessibile cliccando [qui](#).

Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o **specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri**. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda **di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione**, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca [qui](#)). È possibile cliccare [qui](#) per consultare tutta la normativa vigente in tema di Coronavirus.

In caso di spostamenti, in Italia o all'estero, si raccomanda di scaricare la [App IMMUNI](#).

SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

La disciplina generale per gli spostamenti da/per l'estero è contenuta nel [DPCM 2 marzo 2021](#) e nell'[Ordinanza 14 maggio 2021](#) del Ministro della Salute, in vigore **dal 16 maggio al 30 luglio 2021**. Il DPCM continua a basarsi su **cinque elenchi di Paesi** per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi sono contenuti nell'Allegato 20 e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per i dettagli, selezionare la voce di interesse, cliccando sulla lettera o il titolo nell'elenco che segue.

A - San Marino, Città del Vaticano

B - **Stati** e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all'elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.

C - **Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca** (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), **Estonia, Finlandia, Francia** (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), **Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), **Polonia, Portogallo** (incluse Azzorre e Madeira), **Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna** (inclusi territori nel continente africano), **Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

(compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell'isola di Cipro), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.

D - Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Stati Uniti, Tailandia.

E - Resto del mondo: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

Attenzione: Fino al 30 luglio, se si fa rientro nel territorio italiano a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione in Italia, tale spostamento non è soggetto all'obbligo di test molecolare o antigenico al rientro in Italia. Se si viaggia con mezzo proprio e non si superano le 48 ore di permanenza all'estero, non è necessario compilare il digital Passenger locator form o un'autodichiarazione. Gli obblighi di dichiarazione citati, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, come stabilito con [Ordinanza 2 giugno 2021](#) e [Ordinanza 18 giugno 2021](#), restano fermi, invece, in caso si viaggi con mezzo pubblico o per permanenze all'estero superiori alle 48 ore, seppur a distanza non superiore di 60km dal luogo di abitazione/residenza/domicilio.

Dal 16 maggio al 30 luglio, è in vigore l'[Ordinanza 14 maggio 2021](#) del Ministro della Salute, che contiene alcune innovazioni in merito agli spostamenti da/per i Paesi degli Elenchi C, D, E, nonché la proroga del divieto di ingresso dal Brasile, con relative eccezioni.

Il DPCM 2 marzo 2021 ha inoltre stabilito che, ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, **i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico** (art. 51 comma 8).

Modulo di localizzazione – *digital Passenger Locator Form (dPLF)*

A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell'art. 3 dell'[Ordinanza del 14 maggio 2021](#), chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche *digital Passenger Locator Form (dPLF)*.

Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull'indirizzo della loro permanenza in territorio nazionale per permettere all'Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l'avvenuta compilazione del dPLF prima dell'imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all'imbarco.

Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del [Ministero della Salute](#) e le compagnie aeree interessate. Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell'imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.

Per compilare il dPLF è necessario:

- collegarsi al sito <https://app.euplf.eu/>
- seguire la procedura guidata per accedere al dPLF

- scegliere l'Italia come Paese di destinazione
- registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
- compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell'imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all'imbarco.

È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.

Per maggiori informazioni consultare il sito [Passenger Locator Form digitale Europeo](#)

Per informazioni dettagliate sulla compilazione obbligatoria dei Passenger Locator Forms si rimanda al sito web del [Ministero della Salute](#).

La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il [modulo cartaceo](#). Si precisa che l'autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.

ELENCO C

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), **Estonia, Finlandia, Francia** (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), **Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), **Polonia, Portogallo** (incluse Azzorre e Madeira), **Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna** (inclusi territori nel continente africano), **Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell'isola di Cipro), **Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.**

SPOSTAMENTI dall'Italia – DAL 21 GIUGNO AL 30 LUGLIO 2021

In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per i Paesi dell'elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve eventuali limitazioni previste in Italia su base regionale). È sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all'ingresso. Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali.**

INGRESSO/RIENTRO in Italia – DAL 21 GIUGNO AL 30 LUGLIO 2021

In base all'[Ordinanza 14 maggio 2021](#) del Ministro della Salute, per l'ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell'elenco C nei 14 giorni precedenti è richiesta la compilazione di un [formulario on-line di localizzazione](#) (denominato anche *Passenger Locator Form digitali* (dPLF)).

In base all'[Ordinanza 18 giugno 2021](#), dal 21 giugno è inoltre **obbligatorio presentare la Certificazione Verde Covid-19** rilasciata o riconosciuta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 , **da cui risulti, alternativamente:**

- **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2**, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
- **avvenuta guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- **effettuazione**, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, **di test antigenico rapido o molecolare** con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall'obbligo dell'isolamento, ove previsto. **I minori di diciotto (18) anni** sono esentati dall'obbligo di isolamento (ove previsto) solo nel caso in cui siano accompagnati da un adulto (genitore o altro accompagnatore) in possesso di Certificazione verde Covid.

Nel caso in cui non sia possibile presentare la Certificazione verde Covid-19, è comunque possibile entrare in Italia, a condizione di:

- Sottoporsi a **isolamento fiduciario** e sorveglianza sanitaria per un periodo di **dieci (10) giorni**, presso l'abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio;
- Effettuare un **test molecolare o antigenico al termine dell'isolamento** fiduciario.

Sono previste **deroghe a tali obblighi**. Le deroghe sono riportate **nella [sezione dedicata](#)**.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono sempre esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall'obbligo dell'isolamento, ove previsto. **I minori di diciotto (18) anni** sono esentati dall'obbligo di isolamento (se previsto) solo nel caso in cui siano accompagnati da un adulto (genitore o altro accompagnatore) in possesso di Certificazione verde Covid (ove applicabile).

È sempre opportuno informarsi accuratamente in merito alle disposizioni previste per il **transito in Paesi UE ed Extra-UE e in Italia**, consultando le Schede Paese di interesse su questo sito web e le disposizioni in vigore in Italia per chi provenga dall'estero (Elenchi nel menu laterale).

Fino al 30 luglio, se si fa **rientro** nel territorio italiano a seguito di **permanenza di durata non superiore a 24 ore** in località estere situate a **distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione in Italia**, tale spostamento non è soggetto all'obbligo di test molecolare o antigenico al rientro in Italia. Se si viaggia con mezzo proprio e non si superano le 48 ore di permanenza all'estero, non è necessario compilare il digital Passenger locator form o un'autodichiarazione. Gli obblighi di dichiarazione citati, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, come stabilito con [Ordinanza 2 giugno 2021](#) e [Ordinanza 18 giugno 2021](#), restano

fermi, invece, in caso si viaggi con mezzo pubblico o per permanenze all'estero superiori alle 48 ore, seppur a distanza non superiore di 60km dal luogo di abitazione/residenza/domicilio.

Si ricorda che sono tuttora disposte **misure restrittive sull'intero territorio nazionale**, articolate in base a **fasce di rischio** differenziate per colore (bianca, gialla, arancione, rossa). Le **misure previste**, in linea generale, **per ciascuna fascia di rischio**, sono indicate [qui](#). Il monitoraggio della situazione in ciascuna Regione e Provincia Autonoma è disponibile sul sito web del Ministero della Salute, accessibile cliccando [qui](#).

Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o **specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri**. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda **di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione**, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca [qui](#)). È possibile cliccare [qui](#) per consultare tutta la normativa vigente in tema di Coronavirus.

E' disponibile un **questionario per chi è in partenza per l'estero o deve rientrare in Italia**, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. **Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l'ingresso in Italia né nel Paese di destinazione**. In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di **contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l'Azienda Sanitaria competente per territorio**. Per spostamenti dall'Italia all'estero, si raccomanda di **consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri** e di **prendere contatto anche con l'Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia**.

[VAI AL QUESTIONARIO](#)

DEROGHE ALL'OBBLIGO DI TEST E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO CON SUCCESSIVO TEST

Con [Ordinanza 14 maggio 2021](#) del Ministro della Salute, in vigore dal 16 maggio al 30 luglio 2021, e [Ordinanza 18 giugno 2021](#), in vigore dal 21 giugno al 30 luglio 2021, la disciplina relativa alle esenzioni ha subito alcune modifiche. Di seguito, sono elencate le categorie che beneficiano di esenzioni complete o parziali. L'elenco delle categorie esentate non segue un ordine alfabetico, le lettere che lo caratterizzano fanno riferimento all'elenco contenuto all'art. 51 comma 7 del [DPCM 2 marzo 2021](#), cui si riferisce anche le Ordinanze del 14 maggio e 18 giugno. **Per Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka, si rimanda alle sezioni dedicate del menu laterale**. Oltre alla lettura delle informazioni riportate di seguito, si raccomanda di consultare attentamente anche il **portale del Ministero della Salute** dedicato al Nuovo Coronavirus, con particolare riferimento alle [Deroghe](#).

I. ESENZIONE COMPLETA: Eccezioni agli obblighi di test nelle 48 o 72 ore precedenti l'arrivo, isolamento e test successivo

Fermo restando l'obbligo di compilazione del [formulario digitale di localizzazione](#) o, se impossibilitati, dell'[autocertificazione](#), e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, **gli obblighi**, ove previsti, di Certificazione Verde Covid, di test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti e, ove previsto, quarantena di cinque (5) o dieci (10) giorni con successivo test molecolare o antigenico **non si applicano**:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A;

f) a chiunque fa ingresso in Italia **per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore** per comprovate esigenze di **lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell'art. 51 DPCM 2 marzo 2021;

g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell'art. 51 DPCM 2 marzo 2021;

l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

m) al **personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia** per spostamenti all'estero per **comprovate esigenze lavorative** di durata non superiore a **120 ore**;

n) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

II. ESENZIONE PARZIALE: Obbligo di test nelle 48 o 72 ore precedenti l'arrivo ma esenzione dagli obblighi di isolamento e successivo test.

L'[Ordinanza 18 giugno 2021](#) prevede l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti l'ingresso in Italia, in caso di ingresso/soggiorno/transito da Paesi dell'Elenco C, D o E, per:

i) personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Tale categoria continua ad essere esentata dagli obblighi di quarantena e test al termine della quarantena, tranne che in caso di soggiorno/transito in **Regno Unito** nei 14 giorni precedenti. Rimane l'obbligo di compilare il [formulario digitale di localizzazione](#) o, se impossibilitati, l'[autocertificazione](#).

III. ESENZIONE PARZIALE: Con riferimento alla lettera h) dell'art. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, i cittadini e i residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore (anche in provenienza da Paesi in elenco D o E, tranne Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh), devono essere comunque in possesso di Certificazione Verde o sottoporsi comunque ad un test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti l'ingresso in Italia, a seconda della storia di viaggio, ma non sono soggetti

all'isolamento di dieci (10) giorni e successivo test. In provenienza da o dopo un soggiorno/transito in **Regno Unito** nei 14 giorni precedenti, si è comunque soggetti a obbligo di test nelle 48 ore prima dell'arrivo in Italia, isolamento di cinque (5) giorni e successivo test. In tutti i casi, rimane l'obbligo di compilare il [formulario digitale di localizzazione](#) o l'[autodichiarazione](#).

DEROGHE CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministero della Salute può autorizzare l'ingresso in Italia in base a specifici protocolli o previsioni normative, per:

d) ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

e) ingressi per ragioni non differibili, previa [autorizzazione del Ministero della salute](#) e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

p) ingressi mediante voli "Covid-tested" (vedere sezione dedicata), conformemente all'ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;

q) partecipazione a competizioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, è in ogni caso consentito l'ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato l'ingresso in Italia, alle seguenti condizioni: a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50; b) presentazione al vettore, all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall'obbligo dell'isolamento, ove previsto. **I minori di diciotto (18) anni** sono esentati dall'obbligo di isolamento (ove previsto) solo nel caso in cui siano accompagnati da un adulto (genitore o altro accompagnatore) in possesso di Certificazione verde Covid.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

Per quesiti più specifici in merito all'ingresso nel Paese, si raccomanda di contattare la **Polizia di Frontiera** o la **Prefettura** competente per territorio. Per quesiti relativi all'attivazione della sorveglianza sanitaria, contattare l'**Azienda Sanitaria** competente per territorio o il numero dedicato del **Ministero della Salute 1500**.

È sempre possibile l'adozione, sul territorio nazionale, di **misure più restrittive** rispetto a quelle determinate con DPCM, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni.

Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda **di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione**, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca [qui](#)).

E' disponibile un **questionario per chi è in partenza per l'estero o deve rientrare in Italia**, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. **Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l'ingresso in Italia né nel Paese di destinazione.**

[VAI AL QUESTIONARIO](#)

In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di **contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l'Azienda Sanitaria competente per territorio**. Per spostamenti dall'Italia all'estero, si raccomanda di **consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri** e di **prendere contatto anche con l'Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia**.

Permangono in molti Paesi del mondo sospensione del **traffico aereo** e chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. I **voli** sono ancora soggetti a frequenti cancellazioni. Si raccomanda di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l'operatività del proprio volo.

La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei **limiti all'ingresso di viaggiatori provenienti dall'Italia**.

Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali**.

Dpcm del 2 marzo 2021

Capo VI

Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l'estero

Art. 49

(Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero)

1. Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo 50, comma 1:

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
- g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
- h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
- i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
- j) l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

2. Nelle more dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione

alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.

4. Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021, recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che si trovano nelle situazioni previste all'articolo 51, comma 7, lettere f), m) e n), è comunque consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 51, l'ingresso nel territorio nazionale per ragioni comprovate e non differibili, secondo la seguente disciplina:

- a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50;
- b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

5. Per la partecipazione a competizioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, è in ogni caso consentito l'ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato l'ingresso in Italia, alle seguenti condizioni:

- a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50;
- b) presentazione al vettore, all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, alle persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti, l'ingresso nel territorio nazionale è consentito altresì per raggiungere il domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

Art. 50

(Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero)

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all'articolo 49, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell'allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:

- a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
- b) motivi dello spostamento conformemente all'articolo 49, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20;
- c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20:

1. indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
2. mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
3. recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
4. eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 51, comma 7.

2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

Art. 51

(Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero)

1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:

- a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 2;
- b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c).

2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.

3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi dell'articolo 50, comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorio

informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria.

4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da 1 a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dall'articolo 50, comma 1, integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

5. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 0000716 del 25 febbraio 2020);
- c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
- d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:
 - 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
 - 2) il divieto di contatti sociali;
 - 3) il divieto di spostamenti e viaggi;
 - 4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
- g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
 - 1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;
 - 2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
- h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo

aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applica l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell'attestazione di cui al presente comma, si applicano i commi da 1 a 5.

7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 50, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- k) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- l) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
- m) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- n) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

- o) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
- p) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall'articolo 49, comma 5.

8. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

Allegato 20 Spostamenti da e per l'estero

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.

Elenco B

Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Elenco C

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Elenco D

Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 14 maggio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A03042) ([GU Serie Generale n.114 del 14-05-2021](#))

Art. 2

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 e per le finalità di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della certificazione verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, da cui risulti di essersi sottoposto nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

2. In caso di mancata presentazione della certificazione di cui al comma 1, è fatto obbligo di:

a) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di dieci giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;

b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento fiduciario.

3. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermirestando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 della presente ordinanza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi di cui all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), l), m), n), o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

4. Agli spostamenti da Israele e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro), si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nei termini di cui al presente articolo.

Art. 3

1. Chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, nei termini e secondo la tempistica individuati con apposita circolare dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, e a darne prova al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare controlli. Lo stesso sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che potrà essere resa con le modalità ivi previste in alternativa al modulo di localizzazione in formato digitale esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 18 giugno 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A03771)

(GU n.145 del 19-6-2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto, altresì, l'art. 9 del menzionato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 16, comma 1, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto, altresì, l'art. 14 del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 maggio 2021, n. 114;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 maggio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2021, n. 128, con la quale sono state prorogate, fino al 21 giugno 2021, le misure di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, come integrate e reiterate dall'ordinanza del Ministro della salute 6 maggio 2021, relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 giugno 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 giugno 2021, n. 131;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Vista la situazione epidemiologica specifica che caratterizza il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in considerazione dei primi dati sulla circolazione della variante B.1.617.2, classificata come VOC dal World Health Organization;

Ritenuto necessario e urgente prevedere, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, così come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e per le finalità di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e n. 2021/954, da cui risulti:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;

c) effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA), dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto, ovvero dell'effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c).

3. Le certificazioni verdi di cui al comma 1 devono riportare i dati indicati dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, citato in premessa. Le certificazioni di cui al comma 2 devono essere redatte almeno in lingua italiana, inglese, francese o spagnola e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo.

4. La verifica delle certificazioni di cui al presente articolo è effettuata da tutti i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

5. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in premessa, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi previsti all'art. 51, comma 7,

lettere a), b), c), f), g), l), m), n), o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Art. 2

1. La compilazione del Passenger Locator Form non e' richiesta in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in localita' estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

2. La compilazione del Passenger Locator Form non e' richiesta in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in localita' del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

Art. 3

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2, l'ingresso nel territorio nazionale e' consentito, altresì, ai soggetti provenienti dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti d'America, a condizione che siano in possesso di una certificazione verde COVID-19 rilasciata dalle rispettive autorità sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della presente ordinanza.

2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in premessa, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), m), n), o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Art. 4

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le misure di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, come integrate e reiterate dalle ordinanze del Ministro della salute 6 maggio 2021 e 30 maggio 2021, relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka, sono prorogate fino al 30 luglio 2021.

Art. 5

1. Le previsioni di cui all'art. 1 non si applicano ai soggetti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro).

2. A tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro), e' fatto altresì obbligo di:

a) sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui all'art. 2, comma 1, della citata ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5, dell'art. 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;

b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di isolamento fiduciario.

3. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in premessa, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), m), n), o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Art. 6

1. I minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una delle certificazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) della presente ordinanza, nei termini di cui al comma 2 del medesimo articolo, non sono tenuti ad effettuare, laddove previsto, l'isolamento fiduciario.

2. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

Art. 7

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza, continuano a trovare applicazione le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in premessa.

2. La presente ordinanza produce effetti dal 21 giugno 2021 e fino al 30 luglio 2021.

3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 1993

<http://www.viaggiasesicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio>

CROAZIA

Le eccezioni in vigore in Croazia fino al 30 giugno 2021, per quanto riguarda le imitazioni degli spostamenti da e per l'estero per contenere l'epidemia da COVID 19 (SARS-CoV-2).

<https://www.koronavirus.hr/privremena-zabrana-i-ogranicenje-prelaska-preko-granicnih-prijelaza-rh/733>

Passeggeri che entrano nella Repubblica di Croazia da uno degli Stati membri dell'UE/SEE

Ai passeggeri provenienti direttamente dai Paesi e/o Regioni dell'Unione Europea, Paesi e/o Regioni dell'area Schengen e Paesi associati all'area Schengen, che sono elencati nella “**lista verde**” del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, indipendentemente dalla loro cittadinanza, verrà consentito l'ingresso nella Repubblica di Croazia alle stesse condizioni di prima della comparsa della malattia COVID-19, se non dimostrano segni di malattia e non sono stati in stretto contatto con una persona malata di COVID.

Tutti gli altri passeggeri in arrivo nella Repubblica di Croazia da stati / regioni membri dell'UE / SEE, che attualmente non si trovano sulla cosiddetta lista verde del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, deve presentare uno dei seguenti documenti:

1. risultato negativo del test PCR o test rapido dell'antigene - BAT su SARS-CoV-2, dove il test BAT deve essere presente nell'elenco comune dei test rapidi dell'antigene riconosciuto dagli Stati membri dell'Unione Europea, e pubblicato dalla Commissione Europea. Nel caso di un test BAT effettuato all'estero, devono essere visibili il produttore del test e/o il nome commerciale del test. In caso contrario, il test non sarà accettato come credibile per l'ingresso nella Repubblica di Croazia. I risultati del test PCR non devono essere più vecchi di 72 ore e il test BAT di 48 ore dal momento del test fino all'arrivo al valico di frontiera.
2. conferma di aver ricevuto due dosi di vaccino utilizzato nell'UE (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm), se sono trascorsi 14 giorni dalla ricezione della seconda dose o della prima dose in caso di vaccinazione con un vaccino a dose singola (Janssen / Johnson & Johnson).
3. conferma della guarigione da COVID-19 e ricezione di una singola dose di vaccino entro sei mesi dall'insorgenza della malattia, a condizione che la vaccinazione debba essere effettuata meno di 180 giorni prima dell'arrivo al valico di frontiera.
4. conferma di ricezione della prima dose di Pfizer, Moderna o Gamaleya, con la quale è possibile entrare nella Repubblica di Croazia nel periodo dal 22° al 42° giorno di ricezione del vaccino, oppure dal 22° all'84° giorno della prima dose di AstraZeneca.
5. presentazione di una PCR o test rapido dell'antigene positivo, che confermi che il proprietario è guarito dall'infezione da virus SARS-CoV-2, con il test fatto 180 giorni prima e più vecchio di 11 giorni dalla data di arrivo al valico di frontiera o con la presentazione di un certificato medico di guarigione;
6. eseguire il test PCR o il test rapido dell'antigene - BAT su SARS-CoV-2 immediatamente all'arrivo nella Repubblica di Croazia (a proprie spese), con l'obbligo di autoisolamento fino all'arrivo di un risultato negativo. In caso di impossibilità del test, è determinato un provvedimento di autoisolamento per un periodo di dieci (10) giorni.

Le eccezioni agli obblighi di cui sopra sono le seguenti:

- a. lavoratori dipendenti o autonomi che si occupano di lavori d'importanza strategica, inclusi operatori sanitari, lavoratori frontalieri, lavoratori che svolgono lavori in paesi in cui non sono regolarmente residenti, e lavoratori stagionali come specificato nelle Linee guida sulla libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia COVID-19, a condizione che non risiedano nella Repubblica di Croazia o fuori dalla Repubblica di Croazia per un periodo più lungo alle ore 12;
- b. alunni, studenti e stagisti;
- c. marittimi e lavoratori del settore dei trasporti o fornitori di servizi di trasporto, compresi gli autotrasportatori che trasportano merci per di largo uso nel territorio dello Stato e autotrasportatori in transito;
- d. diplomatici, personale di organizzazioni internazionali e persone che ricevono un invito da parte di organizzazioni internazionali e la cui presenza fisica è necessaria per il funzionamento di queste organizzazioni, ufficiali militari e di polizia e personale umanitario e della protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni;
- e. persone che viaggiano per urgenti ragioni familiari o di lavoro, compresi i giornalisti nell'esercizio delle loro funzioni;
- f. passeggeri in transito con l'obbligo di lasciare la Repubblica di Croazia entro 12 ore dall'ingresso;
- g. pazienti che viaggiano per motivi di salute.

Le disposizioni relative ai lavoratori frontalieri possono venir applicate pure ad altre categorie di viaggiatori i quali, a causa della natura del loro lavoro, devono attraversare frequentemente il confine di stato (ad esempio atleti che giocano per club di paesi confinanti).

I passeggeri che rientrano in una delle eccezioni menzionate in precedenza sono obbligati a presentare una documentazione credibile al momento dell'ingresso nella Repubblica di Croazia al fine di dimostrare i motivi dell'esenzione.

<https://www.koronavirus.hr/privremena-zabrana-i-ogranicenje-prelaska-preko-granicnih-prijelaz-rh/733>

SLOVENIA

Lista verde dei paesi (si applica dal 26 giugno 2021). Slovenia, attraversamento dei confini:

1) Italia:

- a) Nella lista verde ci sono le unità amministrative del Piemonte, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio (si applica dal 26 giugno 2021).

2) Croazia.

- a) Nella lista verde: unità amministrativa della Croazia panonica (si applica dal 26 giugno 2021).

Lista arancione degli Stati (si applica dal 26 giugno 2021). Tutti i Paesi che non sono specificatamente indicati nella lista verde, rossa e rosso scuro, sono classificati come arancioni. Stati membri dell'UE/dell'area Schengen:

1. **Croazia** (solo determinate unità amministrative): unità amministrative della Croazia adriatica, Città di Zagabria e Croazia settentrionale
2. **Italia** (solo determinate unità amministrative): unità amministrative di Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Campania, Basilicata, Calabria e la Sicilia

<https://www.gov.si/it/argomenti/sars-cov-2/attraversamento-dei-confini/>
<https://www.gov.si/it/argomenti/sars-cov-2/>

Nell'attraversamento del confine di Stato si applicano determinate restrizioni, a seconda del paese da cui si arriva in Slovenia. L'Istituto nazionale di salute pubblica (NIJZ) monitora da vicino la situazione epidemiologica in Slovenia e nel mondo e formula una valutazione della situazione epidemiologica in ogni paese. Sulla base di tali valutazioni il Governo determina gli elenchi dei paesi che sono soggetti a varie misure all'ingresso in Slovenia.

Al ritorno in Slovenia bisogna seguire le raccomandazioni del NIJZ e le altre misure in vigore durante l'epidemia. Si segnala inoltre che gli **stranieri che entrano in Slovenia devono rispettare le norme** che, al fine di prevenire il contagio all'interno del paese, limitano temporaneamente il raduno di persone.

Per semplificare il viaggio in Slovenia, la Polizia ha predisposto l'app **Ingresso in Slovenia**. È destinata ai viaggiatori che si recano nel nostro Stato o che transitano attraverso il territorio della Slovenia. L'utilizzo dell'app è facoltativo.

Ai sensi della Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione, incluse le modifiche e le integrazioni alla Raccomandazione, la Slovenia, a partire dal 14 giugno 2021 **consente l'ingresso anche per i viaggi non essenziali (anche i viaggi turistici)**.

Si segnala che **le strutture ricettive a scopo turistico non sono attualmente operative in Slovenia**. Per ulteriori informazioni, consultare le [Misure per contenere la diffusione delle infezioni](#).

Andorra, il Principato di Monaco, San Marino e il Vaticano sono considerati allo stesso modo degli Stati membri dell'area Schengen.

Per il **trasporto aereo all'interno dell'UE e dell'area Schengen** l'attraversamento del confine è possibile anche **al di fuori dei tre posti di blocco** che sono stabiliti per il traffico aereo internazionale (Ljubljana – aeroporto Jože Pučnik, Maribor – aeroporto Edvard Rusjan e Portorose).

Attestati all'ingresso

Attestati che vengono presi in considerazione all'ingresso in Slovenia:

1. **un risultato negativo del test PCR** che non è più vecchio di 72 ore dal prelievo del tampone,
2. **un risultato negativo del test HAG** che non è più vecchio di 48 ore dal prelievo del tampone,
3. **un certificato di guarigione** (un attestato del risultato positivo del test PCR che è più vecchio di dieci giorni, a meno che il medico non giudichi diversamente, tuttavia non anteriore a sei mesi, o un certificato medico da cui risulta che la persona è guarita dal COVID-19 e dall'inizio dei sintomi non sono trascorsi più di sei mesi;
4. **un attestato di vaccinazione** con cui la persona dimostra che sono trascorsi:
 - almeno sette giorni dalla seconda dose del vaccino Comirnaty del produttore Biontech/Pfizer,
 - almeno 14 giorni dalla seconda dose del vaccino COVID-19 del produttore Moderna,
 - almeno 21 giorni dalla prima dose del vaccino Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) del produttore AstraZeneca,
 - almeno 14 giorni dalla dose del vaccino COVID-19 Vaccine Janssen del produttore Johnson & Johnson/Janssen-Cilag,
 - almeno 21 giorni dalla prima dose del vaccino Covishield del produttore Serum Institute of India/AstraZeneca,
 - almeno 14 giorni dalla seconda dose del vaccino Sputnik V del produttore russo, il Centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologica Gamaleja,
 - almeno 14 giorni dalla seconda dose del vaccino CoronaVac del produttore Sinovac Biotech,
 - almeno 14 giorni dalla seconda dose del vaccino COVID-19 del produttore Sinopharm,
5. un attestato di vaccinazione per chi è guarito (un certificato di guarigione e un attestato che la persona, entro un periodo massimo di otto mesi dal risultato positivo del test PCR, o dall'inizio dei sintomi, è stata vaccinata con una dose del vaccino di cui al punto precedente). Come attestato valido si considera la combinazione di: un attestato di vaccinazione con almeno una dose di vaccino e un test PCR positivo o un attestato di vaccinazione con almeno una dose di vaccino e un certificato medico che si è guariti dal Covid-19,
6. se la persona è **vaccinata con una combinazione di due diversi vaccini** di cui al punto 4, la protezione viene stabilita dopo aver ricevuto la seconda dose del singolo tipo di vaccino. Se tale persona è stata vaccinata la prima volta con un vaccino di cui al terzo o quinto trattino del punto 4 (vaccino del produttore AstraZeneca), la protezione viene stabilita subito dopo la seconda dose se si vaccina la seconda volta con un vaccino di cui al primo trattino del punto 4 (vaccino del produttore Biontech/Pfizer) o al secondo trattino del punto 4 (vaccino del produttore Moderna) e riceve la seconda dose da 4 a 12 settimane dopo aver ricevuto la prima dose.

Il **test PCR** è idoneo se viene seguito negli Stati membri dell'Unione europea, negli Stati membri dell'area Schengen, in Australia, Israele, Canada, Nuova Zelanda, Russia, Serbia, Regno Unito di

Gran Bretagna e Irlanda del Nord o negli Stati Uniti d'America, ai posti di blocco sui collegamenti aerei per il trasporto aereo internazionale, anche se effettuato in Turchia.

Il **test HAG** è idoneo se viene eseguito negli Stati membri dell'Unione europea, negli Stati membri dell'area Schengen, in Australia, Israele, Canada, Nuova Zelanda, Russia, Serbia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o negli Stati Uniti d'America, ai posti di blocco sui collegamenti aerei per il trasporto aereo internazionale, anche se effettuato in Turchia ed è indicato [nell'elenco congiunto dei test antigenici rapidi](#). Sono validi i test HAG di tutti i produttori dell'elenco, indipendentemente dal fatto se sono contrassegnati con il colore giallo o bianco.

Il **certificato di guarigione** viene preso in considerazione se è stato rilasciato in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen, in Australia, Israele, Canada, Nuova Zelanda, Russia, Serbia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o negli Stati Uniti d'America, ai posti di blocco sui collegamenti aerei per il trasporto aereo internazionale, anche se è stato rilasciato in Turchia.

Gli attestati di vaccinazione (di cui al punto 4) possono essere:

- una scheda predisposta e compilata del produttore del vaccino o
- l'iscrizione nel libretto delle vaccinazioni o
- un certificato rilasciato dell'avvenuta vaccinazione (anche sotto forma del cartoncino che la persona riceve alla vaccinazione).

Le persone vaccinate possono anche stampare il certificato tramite il portale zvem.eZdrav.si (accesso con certificato digitale) o [smsPASS](#).

L'attestato di vaccinazione di un Paese con il quale la Slovenia non ha concluso alcuna convenzione o accordo deve contenere almeno le seguenti informazioni: nome, cognome, data di nascita, codice anagrafico unico del cittadino (CAUC) o numero dell'assistenza sanitaria, ovvero un altro identificatore univoco, i dati sul tipo di vaccino (produttore, lotto, numero di dose, data di vaccinazione) e i dati sull'istituzione che ha rilasciato il certificato ossia l'attestato. Il decreto non prescrive in modo esplicito in quale lingua devono essere scritti gli attestati. Oltre agli attestati in lingua slovena sono validi gli attestati nelle lingue delle minoranze nazionali (Italia, Ungheria) nelle aree bilingue e nei Paesi che sono riconosciuti da convenzioni o accordi reciproci (Ungheria, Serbia). Per evitare possibili ambiguità alla frontiera suggeriamo quindi agli stranieri di tradurre gli attestati della vaccinazione in inglese o in tedesco. Fino all'entrata in vigore del Certificato Covid digitale dell'UE, gli attestati devono essere in formato cartaceo.

Notifica delle decisioni di quarantena al confine

La persona che non è residente nella Repubblica di Slovenia sarà messa in quarantena all'indirizzo effettivo in cui sarà ospitata. I costi sostenuti in relazione alla quarantena saranno a carico della persona stessa. Se il cittadino straniero che non ha un domicilio nella Repubblica di Slovenia, non è in grado di dimostrare un indirizzo in cui soggiornare durante il periodo di quarantena, non gli è consentito l'ingresso nella Repubblica di Slovenia se non sono garantite delle strutture ricettive idonee per il periodo della quarantena.

Cessazione della quarantena

Una persona che all'ingresso in Slovenia viene mandata in quarantena a casa dalla Polizia può interrompere prematuramente la quarantena con un attestato del risultato negativo del test PCR per

la presenza di SARS-CoV-2. Il test può essere eseguito per la prima volta **il quinto giorno dopo che è stata disposta la quarantena** a casa.

INGRESSO DA UN'AREA NELLA LISTA VERDE

La persona proveniente da un'area nella lista verde può entrare in Slovenia **senza essere sottoposta a quarantena domiciliare**. All'ingresso deve **presentare un attestato da cui risulta che prima dell'ingresso ha soggiornato ininterrottamente per almeno cinque giorni in un'area che è nella lista verde**. La persona deve presentare un attestato solo per il periodo dall'uscita dalla Slovenia fino al ritorno in quest'ultima, se tale periodo è inferiore a cinque giorni. Pertanto, la persona che lascia la Slovenia e vi rientra prima di cinque giorni, al ritorno non ha bisogno di fornire un attestato da cui risulta che ha soggiornato ininterrottamente per cinque giorni, ma solo per il periodo in cui non era in Slovenia. Se non presenta i relativi attestati, si considera proveniente da una zona nella lista rosso scuro.

LISTA VERDE DEGLI STATI

Lista verde degli Stati (si applica dal 26 giugno 2021)

Stati membri dell'UE/area Schengen:

- 1. Croazia (solo determinate unità amministrative): unità amministrativa della Croazia pannonica**
- 2. Italia (solo determinate unità amministrative): unità amministrative di Piemonte, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio**

LISTA ARANCIONE DEGLI STATI

Lista arancione degli Stati (si applica dal 26 giugno 2021)

Tutti i Paesi che non sono specificatamente indicati nella lista verde, rossa e rosso scuro, sono classificati come arancioni.

Stati membri dell'UE/dell'area Schengen:

- 1. Croazia (solo determinate unità amministrative): unità amministrative della Croazia adriatica, Città di Zagabria e Croazia settentrionale.**
- 2. Italia (solo determinate unità amministrative): unità amministrative di Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Campania, Basilicata, Calabria e la Sicilia**

ATTRAVERSAMENTO DEL CONFINE DI STATO CON LA CROAZIA

Nella lista verde c'è l'unità amministrativa della Croazia pannonica.

Nella lista arancione ci sono le altre tre unità amministrative: **Croazia adriatica, città di Zagabria e Croazia settentrionale (si applica dal 26 giugno 2021).**

La persona proveniente da un'area nella lista verde può entrare in Slovenia senza essere sottoposta a quarantena domiciliare. All'ingresso deve presentare un attestato da cui risulta che prima dell'ingresso ha soggiornato ininterrottamente per almeno cinque giorni in un'area che è nella lista verde. La persona deve presentare un attestato solo per il periodo dall'uscita dalla Slovenia fino al ritorno in quest'ultima, se tale periodo è inferiore a cinque giorni. Pertanto, la persona che lascia la Slovenia e vi rientra prima di cinque giorni, al ritorno non ha bisogno di fornire un attestato da cui

risulta che ha soggiornato ininterrottamente per cinque giorni, ma solo per il periodo in cui non era in Slovenia. Se non presenta i relativi attestati, si considera proveniente da una zona nella lista rosso scuro.

La persona che proviene da un'area nella lista arancione può entrare in Slovenia senza essere messa in quarantena domiciliare se presenta un risultato negativo del test PCR o del test HAG, un certificato di guarigione, un certificato di vaccinazione o un certificato di vaccinazione per chi è guarito.

Prima di entrare in Croazia

Prima dell'ingresso in Croazia, i passeggeri possono inviare i propri dati tramite un sito Web designato del Ministero degli interni croato, ad es. [Enter Croatia](#).

Dal 15 giugno 2020 sono aperti tutti i valichi di frontiera per il traffico frontaliero locale al confine con la Croazia. I cittadini sloveni e croati e le persone aventi diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto sindacale possono attraversare il confine di Stato a tali valichi di frontiera.

ATTRAVERSAMENTO DEL CONFINE DI STATO CON L'ITALIA

Nella lista verde ci sono le unità amministrative di **Piemonte, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.**
Nella lista arancione ci sono le unità amministrative di: **Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Campania, Basilicata, Calabria e la Sicilia (si applica dal 26 giugno 2021).**

La persona proveniente da un'area nella lista verde può entrare in Slovenia senza essere sottoposta a quarantena domiciliare. All'ingresso deve presentare un attestato da cui risulta che prima dell'ingresso ha soggiornato ininterrottamente per almeno cinque giorni in un'area che è nella lista verde. La persona deve presentare un attestato solo per il periodo dall'uscita dalla Slovenia fino al ritorno in quest'ultima, se tale periodo è inferiore a cinque giorni. Pertanto, la persona che lascia la Slovenia e vi rientra prima di cinque giorni, al ritorno non ha bisogno di fornire un attestato da cui risulta che ha soggiornato ininterrottamente per cinque giorni, ma solo per il periodo in cui non era in Slovenia. Se non presenta i relativi attestati, si considera proveniente da una zona nella lista rosso scuro.

La persona che proviene da un'area nella lista arancione può entrare in Slovenia senza essere messa in quarantena domiciliare se presenta un **risultato negativo del test PCR o del test HAG, un certificato di guarigione, un certificato di vaccinazione o un certificato di vaccinazione per chi è guarito.**

I posti di blocco nei collegamenti stradali nella zona di confine con l'Italia saranno aboliti il 28 aprile 2021.

Avviso importante: prima di viaggiare in Italia [assicuratevi di controllare le loro condizioni di ingresso](#) e le misure ai confini.

<https://www.gov.si/it/argomenti/sars-cov-2/attraversamento-dei-confini/>